

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

Roma, 11 marzo 2021
Prot. n. 343/TNA/ef

Trasmissione via mail
alex.djeejoo@gmail.com

Egr. Sig.
Alex Di Giorgio
Largo Bradano 4
00199 Roma

Trasmissione via mail
pierluigimatera@ordineavvocatiroma.org
federicapatelmo@ordineavvocatiroma.org

Egr. Sig.
Alex Di Giorgio c/o
Avv.ti Pierluigi Matera e Federica Patelmo

Trasmissione via mail
procura.antidoping@nadoitalia.it

Spett.le
PNA

Trasmissione via mail
rm@wada-ama.org

Spett.le
WADA

Trasmissione via fax
antidoping@fina.org

Spett.le
FINA

Allegata alla presente, si trasmette la sentenza relativa al caso n. 246/20 inerente al procedimento disciplinare nei confronti del Sig. **Alex Di Giorgio** (tesserato FIN).

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA

Emilia Fabiani

All. 1

IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

n. 246/20

così composto:

Dott. Antonio Matella
Avv. Ilaria Sieni
Cons. Anna Corrado
Cons. Vincenzo Roselli
Cons. Roberta Cicchese

Vice Presidente
Componente
Componente Relatore
Componente
Componente

nel procedimento disciplinare n. 246/20 instaurato nei confronti di Alex Di Giorgio nato a Roma il 28/7/1990 ha pronunciato la seguente decisione:

FATTO

1. In data 7 ottobre 2020 il Comitato Controlli Antidoping comunicava alla Procura Nazionale Antidoping un esito avverso delle analisi riferite al campione acquisito durante il controllo fuori competizione svoltosi in data 13.09.2020 a Livigno in occasione della seduta di allenamento collegiale.
2. L'indicato campione risultava appartenere all'atleta Alex Di Giorgio tesserato per Società C.C. Aniene affiliata alla Federazione Italiana Nuoto.
3. Il rapporto di prova evidenziava che l'Atleta di cui sopra, sottoposto al controllo, era risultato positivo alle analisi effettuate sul campione A per la presenza di Enobosarm (Ostarina), inserita nella Lista WADA 2020 nella categoria S1 Agenti anabolizzanti, sostanza non specificata vietata sia in che fuori competizione.
4. Sul verbale di prelievo, l'Atleta dichiarava di aver assunto Ventolin spray e Foster spray. Al riguardo, non risultava alcuna richiesta o TUE in corso di validità, giusto riscontro del CEFT e della FINA, interpellate sul punto.
5. Con provvedimento dell'8 ottobre 2020, su richiesta della Procura, la Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping sospendeva in via cautelare il suddetto Atleta
6. In data 9 ottobre 2020, l'Atleta richiedeva, per il tramite del proprio difensore Avv. Prof. Pierluigi Matera, l'effettuazione delle controanalisi che confermavano il risultato ottenuto nelle prime analisi.
7. Con nota del 9 novembre 2020 la difesa richiedeva copia della documentazione analitica riferita al campione A, mentre in data 13 novembre 2020 la PNA contestava all'Atleta la violazione dell'art. 2.1. del Codice Sportivo Antidoping.
8. In data 17 novembre 2020 la difesa dell'Atleta richiedeva di conoscere la stima semi quantitativa della sostanza riscontrata nel campione A. In pari data, su richiesta della PNA, il Laboratorio Antidoping di Roma comunicava che "In accordo con la vigente normativa antidoping per il Enobosarm (Ostarina) non è prevista una determinazione quantitativa del valore della concentrazione urinaria. [...] Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, una stima indicativa della concentrazione viene fornita esclusivamente a scopo informativo. [...] La concentrazione indicativa stimata della sostanza in questione nel campione in oggetto come sopra descritto per i campioni A e B è approssimativamente .1 ng/mL".
9. Detta comunicazione del Laboratorio veniva inviata in data 18 novembre 2020 al difensore costituito.
10. In data 20 novembre 2020 i legali dell'atleta Di Giorgio facevano pervenire memoria difensiva con la quale, nel richiedere l'archiviazione del procedimento a carico del loro assistito, in diritto, rappresentavano:
 - che l'ostarina — che come noto è un modulatore selettivo dei recettori degli androgeni — costituisce un inibente la produzione ipotalamo/ipofisi che, per le sue caratteristiche intrinseche, è assolutamente privo di efficacia per l'aumento del metabolismo bensì utile ai soli fini dell'aumento della parte anabolica. In tal senso per la disciplina sportiva praticata dal Sig. Di Giorgio - il nuoto - non è certamente utile un mero aumento della massa muscolare, come indotta dall'assunzione di tale sostanza.

Secondo le argomentazioni difensive vi sarebbero plurime ragioni per cui non solo l'ostarina sarebbe risultata inutile ma neanche dannosa per l'atleta Sig. Di Giorgio in quanto i soggetti con una massa maggiore tenderanno a galleggiare meglio mentre l'aumento della massa muscolare, impedirebbe all'atleta di galleggiare con l'assetto in acqua acquisito sin dalle prime fasi della formazione e perfezionato nel suo sviluppo; con il conseguente rischio di peggiorare le proprie performance.

Fa inoltre presente in memoria la difesa che l'atleta sapeva che nel mese di settembre avrebbe partecipato ad un raduno in Nazionale a Livigno - occasione in cui sarebbero stati, con ogni probabilità, effettuati i controlli antidoping. Non sarebbe stata, dunque, coerente un'assunzione volontaria con la piena consapevolezza da parte dell'atleta dei probabili controlli antidoping - come pure maggiormente inutile ai fini dopanti, anzi dannosa, sarebbe risultata l'assunzione in un periodo di ripetute competizioni, più in generale.

Inoltre, all'atleta era stato proposto di partecipare all'International Swimming League che sarebbe iniziata il 10 ottobre 2020 e di effettuare alcune gare nelle settimane antecedenti per testare la possibilità di gareggiare per la Champions. Un'assunzione volontaria della sostanza sarebbe stata, quindi, solo dannosa per l'atleta.

La difesa afferma, in merito al quantitativo riscontrato, che la concentrazione di ostarina nel campione biologico dell'atleta è pari al minimo possibile. Come attestato dal Vice Direttore del Laboratorio Antidoping è stata riscontrata una quantità "approssimativamente pari a 1 ng/mL". Concentrazione che non solo non è in grado di sortire alcun effetto sull'organismo dell'atleta ma è a tal punto risibile ed esigua che è perfettamente compatibile con situazioni e scenari possibili indeterminati e non determinabili quali la contaminazione non controllabile di un qualsivoglia integratore lecito assunto, dai sali minerali ai multivitaminici. La sostanza dell'ostarina sarebbe fortemente contaminante e, dunque, potrebbe rinvenirsi in piccole quantità anche nell'assunzione alimentare o neanche nello svolgimento di rapporti interpersonali privati.

11. In data 5 gennaio 2021 la difesa dell'atleta ha depositato in atti la relazione del Prof. Matteo Vitali nella quale si afferma che "è altamente probabile che 1 ng/mL di Ostarine urinaria, in assenza di metaboliti M1a e M1b, corrisponda all'ingestione di circa 10 micron grammi di Ostarine avvenuta 24-48 ore prima; l'ingestione può essere stata singola o per almeno 5 gg consecutivi; è praticamente non possibile che 1 ng/mL di Ostarine urinaria, in assenza di metaboliti M1a e M1b, possa essere correlata all'ingestione di almeno 3 mg di Ostarine/die per almeno 12 settimane consecutive". Inoltre conclude che "È altamente probabile che la positività a Ostarine riscontrata per Alex Di Giorgio sia dovuta all'assunzione di un integratore contaminato, come dimostrato nella presente relazione"

12. Con memoria di risposta al deferimento, infine, anch'essa depositata in data 5 gennaio 2020 nell'interesse dell'atleta Alex Di Giorgio, la difesa ribadisce i due assunti:

- e cioè la carenza di interesse del Di Giorgio ad assumere sostanze dopanti, che, nel caso dell'ostarina, sarebbero state addirittura controproducente alla performance di un nuotatore quale egli è;

- - l'esclusione di ogni responsabilità anche colposa a carico dell'atleta sull'evidenza che nel caso in esame non possa che essersi trattato di contaminazione. Conclusivamente si sostiene, anche richiamandosi alla riportata relazione tecnica, che nel caso in esame l'assunzione della sostanza è stata del tutto incolpevole, indipendente dalla volontà e neanche della conoscenza dell'Atleta e pure priva di effetti sulla prestazione. Chiede quindi, avanzando istanze istruttorie, che venga disposta l'audizione del prof. Matteo Vitali quale consulente di parte; ovvero disposto il deposito di un Relazione tecnica a firma del Consulente di parte prof. Veniero Gambaro unitamente alla sua audizione nella qualità di consulente di parte; o, in subordine, la sola audizione del medesimo nella predetta qualità; infine che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di confutare la tesi accusatoria e provare, alla luce delle evidenze documentali, l'assunzione involontaria della sostanza dopante.

13. Con memoria del 7 gennaio 2021 la Procura contesta le tesi difensive affermando che l'atleta non ha provato di non aver preso intenzionalmente la sostanza proibita, onere a carico dell'atleta trattandosi di sostanza non specificata, né ha indicato gli integratori che avrebbero potuto causare la contaminazione. Infine si oppone alla richiesta istruttoria.

14. All'udienza del 15 gennaio 2021, che si è svolta in video conferenza da remoto tramite il programma Skype, in considerazione della necessità di adottare le idonee misure organizzative

per il corrente periodo di emergenza epidemiologica, sono presenti i difensori dell'Atleta, lo stesso deferito e il rappresentante della Procura Nazionale Antidoping.

DIRITTO

15. L'Atleta Di Giorgio è stato deferito davanti a questo Tribunale per violazione dell'art. 2.1 delle NSA in quanto, in esito al controllo antidoping effettuato in data 13 settembre 2020, è risultato positivo alla sostanza Enobosarm (Ostarina), inserita nella Lista WADA 2020 nella categoria S1 Agenti anabolizzanti, sostanza non specificata vietata sia in che fuori competizione.

16. Il citato art. 2.1 prevede che costituisce violazione delle norme antidoping "la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta". L'art. 2.1.1. dispone che "È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta".

Ai fini delle sanzioni comminabili va richiamato l'art. 11.2.1. il quale prevede che la durata della squalifica sarà di 4 anni (art. 11.2.4) se la violazione delle norme antidoping non riguarda una sostanza specificata o metodo specificato, salvo il caso in cui l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non sia intenzionale. L'art. 11.2.2 prevede che nel caso in cui l'articolo 11.2.1 non risulti applicabile la squalifica sarà di anni 2".

17. Nella presente controversia deve tenersi conto anche della disciplina in materia di assunzione di prodotti contaminati. L'art. 11.6.1. prevede, quindi, la "Riduzione delle sanzioni comminate in particolari circostanze relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.". In base all'art. 11.6.1.2 "nei casi in cui l'Atleta o l'altra persona riescano a dimostrare sia l'assenza di colpa o negligenza grave sia che la sostanza proibita rilevata (diversa da una Sostanza di abuso) siano riconducibili ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona".

18. Nel procedimento in esame la difesa dell'Atleta mette in evidenza che lo stesso non ha mai fatto uso della sostanza rinvenuta, che da un punto di vista della performance sportiva l'assunzione della sostanza non avrebbe contribuito a migliorare la sua prestazione e che quindi verosimilmente si sia trattato di un caso di contaminazione derivante dall'uso dei normali e consentiti integratori assunti.

19. Il Collegio ritiene, in considerazione delle argomentazioni che a breve si illustreranno, che possa trattarsi di un caso di positività da contaminazione rientrante nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11.6.1.2, tenuto conto, in particolare del quantitativo riscontrato.

20. La presenza di 1 ng/ml di ostarine urinaria e la mancanza di metaboliti fanno, infatti, propendere fortemente per la tesi dell'assunzione di integratori contaminati e non per la ingestione volontaria a uso dopante della sostanza rinvenuta. E ciò anche considerazione di quanto ha affermato il tecnico di parte nella relazione versata in atti, tesi non contrastata dalla Procura, secondo cui l'effetto dopante da ingestione di ostarina si otterrebbe assumendo 3 mg al giorno di ostarina per almeno 12 settimane consecutive.

21. Tale ricostruzione è anche confermata dal fatto che l'Atleta nel periodo immediatamente precedente al controllo (avvenuto il 13 settembre) ha partecipato a una competizione sportiva importante (gara 7 Colli in agosto) e in settembre e ottobre aveva in programma la partecipazione ad altre competizioni sportive per cui deve ragionevolmente considerarsi che un Atleta del livello del deferito sapendo di poter essere sottoposto a controllo in gara, non avrebbe corso il rischio di risultare positivo a controlli cui era esposto, assumendo sostanze dopanti.

22. Ciò che va in favore dell'Atleta è, in particolare, la modica quantità riscontrata in esito al controllo e l'assenza di metaboliti che appare compatibile con la tesi della contaminazione e con una assunzione (involontaria) avvenuta nel periodo immediatamente a ridosso del controllo.

23. E' vero, per come afferma la Procura che per aversi positività ai fini sanzionatori non occorre che l'attività illecita abbia portato a conseguire vantaggi sportivi e che la quantità della sostanza vietata ha una sua rilevanza, a meno che non sia stata per essa prevista una soglia di irrilevanza, cosa che nel caso dell'ostarina non è prevista, deve tuttavia considerarsi che è lo stesso codice a prevedere, in alcuni casi, che può verificarsi una ipotesi di contaminazione da prodotti, fattispecie cui può attrarsi quella riferita all'odierno deferito.

24. Per quanto concerne la sanzione da comminare il Collegio ritiene che possa ritenersi congrua infliggere la sanzione della squalifica per 8 mesi, graduando la colpa dell'Atleta in detta circostanza, tenuto conto che comunque all'Atleta è richiesto di tenere un comportamento di attenzione e controllo nell'assunzione degli integratori consentiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Antidoping nel procedimento disciplinare a carico del Sig. **Alex Di Giorgio**, tesserato FIN, visti gli artt. 2.1 e 11.6.1.2 del CSA afferma la responsabilità dello stesso in ordine all'addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per mesi otto (8) a decorrere dal 8 ottobre 2020 e con scadenza al 7 giugno 2021

Condanna il Sig. **Alex Di Giorgio** al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

Dispone che la presente decisione sia comunicata all'interessato, alla PNA, alla WADA, alla FINA, alla FIN ed alla Società di appartenenza.

Deposito nei termini di legge.

La presente decisione potrà essere appellata davanti all'Organismo di Appello Antidoping secondo le vigenti norme.

Dispone la comunicazione per iscritto del presente dispositivo senza lettura in udienza.

Roma, 15 gennaio 2021

Depositata il 18 febbraio 2021

F.to IL COMPONENTE ESTENSORE
Cons. Anna Corrado

F.to IL VICE PRESIDENTE
Dott. Antonio Matella